



Sent. n.399/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele	Presidente
Dott. Pasquale Fava	Consigliere rel.
Dott. Francesco Maffei	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79798**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di:

1) **LOLLO Antonio**, nato a Latina il 2.10.1967, ivi
residente in Piazzale Carturan, n. 22, CF:
LLLNTN67R02E472P;

2) **VIOLA Marco**, nato a Latina il 23.9.1962, ivi
residente in Via IV Novembre, n. 28, CF:
VLIMRC62P23E472M, pec: dott.marco_viola@pec.it;

3) **MENDUTI Roberto**, nato a Battipaglia (SA) il
17.11.1973, Cf: MNDRRT73S17A717L, residente in
Latina, in Corso della Repubblica, n. 236 ed
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

Renato Archidiacono, sito in Roma, Via Timavo n. 3 unitamente agli Avv.ti Giovanni Fusco (Cod. Fisc. FSCGNN67A26F616V) e Marianna Curcio (Cod. Fisc. CRCMNN78D43E472K), che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;

4) **GATTO Massimo**, nato a Latina il 7.8.1964 ed ivi residente in Strada Sabotino, 53, CF: GTTMSM64M07E472H;

5) **GENCO Vittorio**, nato a Latina il 19.9.1960, ivi residente, in via P. Mattei, n. 15, CF: GNCVTR60P19E472U rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberto Baratta del Foro di Latina, con Studio in Latina Via Medaglie D'Oro 8;

6) **FILIGENZI Fausto**, nato a Sezze (LT) il 2.4.1955 e residente in Latina, Piazza Della Libertà, n. 38 Sc. B Int. 3, CF: FLGFST55D02I712G, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paolo Centola (c.f.: CNTPLA71A03G088H), del Foro di Latina, con studio in Via Custoza, n. 3, Cap 04100 - Latina;

7) **FIGLIOTTI Luigi**, nato a Teano (CE) il 19.3.1958 e residente a Latina, in via Fiocco, n. 9, CF: FRTLGU58C19L083J, PEC: avvluigifioretti@puntopec.it elettivamente domiciliato in Latina, alla Via Sisto V, n. 19 - cap. 04100 presso lo studio degli Avv.ti Silvio Archimede FUSCO, (C.F. FSCSVR57M25D708R) e

Valentina LICCHETTA (CF: LCCVNT82L71L719X) che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.

Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Udito nella pubblica udienza del 18 aprile 2024 il Consigliere relatore;

Uditi, nella medesima udienza, il Vice Procuratore generale Paolo Crea e gli Avvocati Marianna Curcio, Paolo Centola, Silvio Archimede Fusco.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura Regionale

Con atto di citazione del 5 dicembre 2022 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Antonio Lollo, Marco Viola, Roberto Menduti, Massimo Gatto, Vittorio Genco, Fausto Filigenzi e Luigi Fioretti, per sentirli condannare al pagamento di complessivi € 1.660.109,00 in favore del Ministero della giustizia a titolo di danno all'immagine da ripartirsi secondo le quote indicate nella terzultima pagina dell'atto di citazione.

Nella qualità di pubblici ufficiali (*"consulenti nominati stimatori e amministratori giudiziali; militare della Guardia di finanza; magistrato addetto alla Sezione fallimentare"*) ai convenuti sono stati contestati gravi fatti di corruzione in atti

giudiziari, turbativa d'asta, concussione, falso e abuso d'ufficio.

Sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna:

1) sentenza di patteggiamento del 5 dicembre 2017, divenuta irrevocabile il 5.2.2018 (nei confronti del Lollo);

2) sentenza di condanna a seguito di rito abbreviato n. 201/2019, divenuta irrevocabile tra febbraio e luglio 2019 per gli imputati non appellanti e confermata in appello con sentenza del 4.11.2020, n. 829 (riformata dalla Cassazione con sentenza del 7.12.2021 solo con riguardo ad alcuni aspetti relativi alla pena ed esclusivamente nei confronti del Fioretti);

3) sentenza di patteggiamento dell'8.2.2019, n. 200 (nei confronti di Viola, Gatto e Genco).

La Procura regionale, richiamando ampi stralci delle predette sentenze, ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del danno all'immagine in favore del Ministero della giustizia (senza far valere la duplicazione prevista dall'art. 1, comma sexties, legge 20/1994).

2. Le difese dei convenuti

2.1. Lollo Antonio.

Il convenuto Lollo, evocato in giudizio con atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (formalità del 21 e 22 dicembre 2022 e cartolina del 2 gennaio 2023, in atti) non si è costituito.

2.2. Viola Marco.

Il convenuto Viola, evocato in giudizio con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.12.2022 (cfr. documentazione in atti), non si è costituito.

2.3. Menduti Roberto.

La difesa del Menduti ha formulato istanza di rito abbreviato con istanza del 3 marzo 2023, confermata nella comparsa di costituzione depositata il 15 marzo 2023, offrendo la somma di €. 1.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, e interessi legali. Nel sollecitare la definizione del giudizio con il rito abbreviato ha segnalato, in particolare, la assoluta marginalità della propria posizione (richiamando anche un passaggio motivazionale della sentenza della Corte d'appello di Perugia che evidenzia "la gravità invero non eclatante" della condotta). All'esito, la Procura regionale, in data 9 marzo 2023, ha espresso parere favorevole e, con decreto presidenziale del 20 marzo 2023, è stata fissata l'udienza in camera di consiglio dell'8 giugno 2023 all'esito della quale, con il Decreto n. 9/2023, il Collegio ha dichiarato

l'inammissibilità della richiesta.

Con successiva memoria del 3 aprile 2024, a firma degli Avv.ti Curcio e Fusco, il Menduti ha invocato la propria estromissione dal giudizio dichiarando di non opporsi alla quantificazione degli addebiti mossi dalla Procura nei limiti della somma di € 2.000,00.

2.4 Gatto Massimo.

Il convenuto Gatto, pur essendo destinatario di notifica dell'atto di citazione e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza (cfr. notifica a mani della moglie del 13 marzo 2023, in atti), non si è costituito.

2.5. Genco Vittorio.

Con memoria del 22 marzo 2023 si è costituito in giudizio il Genco affermando di avere avuto una posizione marginale nelle vicende e condotte contestate. Ha, in particolare, eccepito l'assenza di prova documentale o anche estrapolata da dichiarazioni rese dai testimoni nel corso del procedimento che possa condurre a qualificarlo quale autore dei reati contestati in quella sede, con conseguenziali determinazioni nel giudizio contabile. Il Genco avrebbe chiesto ed ottenuto compensi nei limiti stabiliti per gli incarichi conferitigli (€ 150.000,00 riscossi; € 150.000,00 non

riscossi). Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'azione e, in via subordinata, per la riduzione del danno all'immagine contestato.

2.6. Filigenzi Fausto.

Con memoria del 21 marzo 2023, la difesa del Filigenzi ha preliminarmente invocato la prescrizione del credito risarcitorio contestando l'individuazione dell'*exordium praescriptionis* effettuata dalla Procura erariale alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del convenuto (Sent. 201/2019 Gup - Tribunale di Perugia). Nel merito ha, in ogni caso, eccepito l'infondatezza dell'atto di citazione per carenza dei presupposti del danno all'immagine (ha segnalato l'estraneità al gruppo capeggiato dal Lollo, i rapporti non risalenti con quest'ultimo, l'assenza di accordi corruttivi, il versamento al Lollo di 4.000,00 per consentirgli di effettuare cure mediche urgenti). In via subordinata ha sollecitato l'applicazione della compensazione del credito pubblicistico per le ragioni esplicitate a pag. 34 e 35 della comparsa laddove ha descritto analiticamente le fasi che hanno caratterizzato la propria attività professionale.

2.7. Fioretti Luigi.

La difesa del Fioretti, con memoria del 23.03.2023,

ha chiesto il rigetto della domanda e in via subordinata la riduzione al minimo dell'addebito. Ha ricostruito in dettaglio l'invito ricevuto da parte del Lollo al versamento di somme a fronte degli incarichi ricevuti giustificati dalle sopravvenute esigenze di cure mediche.

3. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, la Procura regionale ha insistito per l'accoglimento integrale dell'atto di citazione e le difese dei convenuti hanno richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

4. La causa matura è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti (art. 93 c.g.c.) Lollo, Viola e Gatto, i quali, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione (rispettivamente ex art. 140 c.p.c. con formalità del 21 e 22 dicembre 2022 e cartolina del 2 gennaio 2023 - Lollo; pec del 15 dicembre 2022, ore 11:29 - Viola; cartolina notifica a mani della moglie del 13 marzo 2023 - Gatto), non si sono costituiti.

2. Va deliberata con priorità la procedibilità dell'azione in ragione dell'intervenuta pronuncia di

applicazione della pena su richiesta delle parti n. 3199/2017 per il Lollo e n. 200/2019 nei confronti di Viola, Gatto, Genco.

Sussistono le condizioni di legge per la procedibilità dell'azione risarcitoria pubblicistica per danno all'immagine (art. 2-97 Cost.; art. 1 legge 20/1994; art. 51, commi 6 e 7, c.g.c.; articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile più recente (sez. giur. Lombardia, n. 1 e 31/2024; sez. giur. Toscana, 307/2023; App. Sicilia, n. 2/2024) la c.d. Riforma Cartabia (modificando l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.) non ha precluso il risarcimento del danno all'immagine nel giudizio contabile in presenza di una sentenza di condanna patteggiata, ma ha solo più limitatamente escluso che la suddetta pronuncia possa automaticamente ex se produrre effetti extrapenali, ferma restando, quindi, ogni autonoma valutazione nel merito dei fatti nel processo dinanzi a questa Corte.

3. Va a questo punto delibata l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla difesa del Filigenzi. L'eccezione è infondata.

Come è noto, il danno all'immagine della P.A. è espressamente disciplinato dalla Legge n. 20/1994, il cui art. 1, comma 1-sexies, ha previsto che *"Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"*, mentre l'art. 51, comma 6, c.g.c. prevede che *"La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio"*. Del resto l'abrogazione del c.d. lodo Bernardo invocata dalla difesa disposta dal Codice di giustizia contabile (art. 4 dell'Allegato 3) è limitata al solo primo periodo dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (*"Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2*

dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale . Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta").

Con recente pronuncia la Corte costituzionale n. 133/2023 ha ribadito e confermato l'intima correlazione tra l'accertamento della responsabilità penale e la configurabilità del danno all'immagine, affermando come l'intervenuto accertamento della prescrizione del reato (fattispecie estintiva) escluda l'esperibilità dell'azione erariale, in ciò confermando l'esistenza di una pregiudiziale penale con riguardo al danno all'immagine. Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalle difese, il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere dal giorno in cui la sentenza penale sia divenuta

irrevocabile.

Ad asseverare ulteriormente la posizione - corretta - della Procura regionale in relazione all'identificazione dell'*exhordium praescriptionis* si può richiamare anche quanto già di recente evidenziato dalla Sezione (C. conti, Sez. Lazio, sent. n. 1/2024) in relazione al danno all'immagine quale posta di danno intrinsecamente connessa alla condanna penale dell'imputato in via definitiva.

Devono, quindi, trovare conforto le repliche d'udienza all'eccezione di prescrizione della Procura regionale atteso che la pregiudiziale penale resta la regola con riguardo alla procedibilità del danno all'immagine, a meno che non esista una diversa previsione speciale di legge (come accade per i fatti di assenteismo laddove la procedibilità del danno all'immagine è autonoma - art. 55- quater, decreto legislativo n. 165/2001, come introdotto dal decreto legislativo n. 116/2016; C. cost. 61/2020).

3. L'azione è fondata nei limiti di seguito indicati (art. 2-97 Cost.; art. 1 legge 20/1994).

Dalla documentazione versata in atti emerge *ictu oculi* l'esistenza di un grave sistema criminoso riconducibile ad un ex magistrato addetto alla Sezione fallimentare nonché ad altri professionisti

a vario titolo incaricati per svolgere funzioni pubblicistiche nell'ambito delle procedure di crisi d'impresa.

Dal predetto sistema è fuori il Finanziere Menduti che, ha prestato un aiuto estemporaneo, al fine di effettuare verifiche nelle banche dati. Per tale ragione a quest'ultimo non è riconducibile quella perdita del prestigio che ha dato luogo alla contestazione per danno all'immagine veicolata con l'atto di citazione in epigrafe. A tale valutazione non osta il tenore delle difese del convenuto che, nell'invocare l'estromissione del giudizio per effetto della offerta di pagamento della somma quantificata dalla Procura, debbono essere correttamente qualificate in termini di non contestazione del *quantum* di condanna e non già come riconoscimento di responsabilità.

In relazione a tutti gli altri convenuti, invece, sussistono le condotte foriere di danno all'immagine, anche se aventi rilevanza diversa (come riconosciuto dalla stessa Procura regionale nelle tabelle richiamate).

Il Collegio, tuttavia, ritiene che la misura del danno all'immagine, da liquidarsi equitativamente, debba essere fortemente ridotta (art. 1226 c.c.),

tenendo conto della documentazione versata in atti e richiamata anche dalle difese dei convenuti.

C'è da precisare che la posizione del **Filigenzi**, come emerge dalla predetta documentazione, appare essere stata marginale per una serie di motivi: 1) i rapporti con il Lollo non erano risalenti ma solo recenti (nonostante fosse un consulente che da tempo prestava la propria attività per il Tribunale); 2) non si era perfezionato con il Lollo un accordo corruttivo di lunga durata ma solo una elargizione estemporanea (a detta dei convenuti per far fronte alle cure mediche del Lollo); 3) gli incarichi dal Lollo al Filigenzi erano limitati (cfr. certificazione di cancelleria - allegato 16 alla comparsa del convenuto); 4) in relazione alla procedura di concordato CEDIS, Filigenzi otteneva pagamenti con modalità temporali più sfavorevoli ove comparate a quelle riservate ad altri professionisti.

Anche la posizione del **Fioretti**, sempre tenendo conto della documentazione versata in atti, in ragione delle sollecitazioni ricevute dal Lollo per ragioni di cure mediche, è meno grave di quella prospettata dalla Procura regionale.

Attese le considerazioni svolte, il danno all'immagine imputato a ciascuno dei convenuti deve

essere equitativamente rideterminato (art. 1226 c.c.), con conseguente condanna di ciascuno al risarcimento del danno all'immagine in favore del Ministero della Giustizia nei termini e nei limiti che seguono (somme comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria):

- 1) Lollo: € 50.000,00 atteso il maggiore apporto causale emerse dagli atti e documenti di causa;
- 2) Viola: 14.000,00
- 3) Gatto: 9.500,00
- 4) Genco: 22.000,00
- 5) Filigenzi: 8.000,00
- 6) Fioretti: 5.000,00.

4. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei convenuti.

4.1. Quanto al convenuto Menduti Roberto, atteso il rigetto dell'azione erariale e, in mancanza di nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c., spese diritti ed onorari possono essere liquidati dal Giudice in € 900,00 in favore del medesimo convenuto, tenendo conto dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147),

recante "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare della Tabella 11 relativa ai "Giudizi innanzi alla Corte dei conti".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio:

- dichiara la contumacia dei convenuti Lollo Antonio; Viola Marco e Gatto Massimo.
- in parziale accoglimento dell'azione erariale, condanna, i convenuti al risarcimento del danno all'immagine in favore del Ministero della Giustizia quantificato, per ciascuno, nei termini di seguito indicati:
 - Lollo Antonio € 50.000,00;
 - Viola Marco € 14.000,00;
 - Gatto Massimo € 9.500,00;
 - Genco € 22.000,00;
 - Filigenzi € 8.000,00;
 - Fioretti € 5.000,00;
- condanna ciascun convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di €348,78 (trecentoquarantotto/78).

- rigetta l'azione erariale nei confronti del
convenuto Menduti Roberto e liquida le spese in
favore del medesimo quantificandole in complessi
Euro 900,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18
aprile 2024.

L'estensore

Il Presidente

Pasquale Fava

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 26 agosto 2024

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente
giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 348,78 (trecentoquarantotto/78).

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.to digitalmente